

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALUMNI SCUOLA SVIZZERA DI ROMA

### ART. 1 - Denominazione, Sede, Durata

**1.1** È costituita l'Associazione denominata "Associazione Alumni Scuola Svizzera di Roma", in breve "Alumni SSR" (di seguito, "Associazione").

**1.2** L'Associazione ha sede legale in Via Marcello Malpighi, 14, 00161 Roma ed ha durata indeterminata.

### ART. 2 – Scopi

**2.1** L'Associazione non ha fini di lucro e ha per scopo:

- la promozione delle relazioni e dei legami personali e sociali tra i membri dell'Associazione;
- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, artistiche, sportive e ricreative che perseguano il fine di valorizzare al meglio le caratteristiche della Scuola Svizzera di Roma;
- il monitoraggio e il sostegno allo sviluppo della formazione e delle possibilità di accesso al mondo del lavoro anche attraverso percorsi di internazionalizzazione, di mobilità e dialogo con le imprese;
- l'istituzione di borse di studio, ovvero la creazione di fondi da destinarsi ad alunni meritevoli e bisognosi;
- il contributo ad aumentare il prestigio e la realizzazione delle funzioni sociali, della proiezione culturale e formativa della Scuola Svizzera di Roma;
- il sostegno ai legami di unione, amicizia e cooperazione tra il tessuto sociale, culturale economico e politico dell'Italia e della Svizzera.

**2.2** L'Associazione potrà inoltre porre in essere quelle attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

**2.3** L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**2.4** L'Associazione impiega gli avanzi di gestione e gli eventuali utili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### ART. 3 - Associati: Ammissione

**3.1** Possono far parte dell'Associazione tutti gli ex alunni che abbiano completato almeno un anno presso la Scuola Svizzera di Roma, che condividendo gli scopi dell'Associazione e i contenuti del presente statuto, facciano domanda di ammissione dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

**3.2** Possono far parte dell'Associazione tutti i componenti del corpo docente e amministrativo che abbiano completato almeno cinque anni presso la Scuola Svizzera di Roma, i quali, condividendo gli scopi dell'Associazione e i contenuti del presente statuto, facciano domanda di ammissione dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

**3.3** Le domande di ammissione, effettuabili anche con procedura on line, sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisioni che vengono rese note, anche a mezzo di posta elettronica.

**3.4** Il nuovo associato viene iscritto nel Libro Soci e dal quel momento decorrono i suoi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

**3.5** Tutti gli associati hanno pari diritti, compreso quello di voto se maggiorenni, e pari doveri.

**3.6** La qualità di associato è intrasmissibile a terzi.

**3.7** Tutti gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di intervenire nelle Assemblee con diritto di voto e di essere periodicamente informati riguardo alle attività dell'associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

**3.8** Le prestazioni che gli Associati effettueranno a favore dell'Associazione sono sempre a titolo gratuito, in conformità alle finalità istituzionali della stessa.

**3.9** La qualifica di Associato può venir meno per dimissioni o per uno dei seguenti accertati motivi di incompatibilità:

- a) non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) arrecati danni morali o materiali all'Associazione.
- c)

#### **ART. 4 - Associati: Categorie**

**4.1** Gli Associati si distinguono in:

- Fondatori: soggetti che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione e che contribuiscono a favorire lo sviluppo dell'Associazione. Si considerano soggetti intervenuti nella costituzione coloro che chiederanno di far parte dell'associazione entro novanta giorni dalla data di costituzione.
- Ordinari: soggetti che contribuiscono a favorire lo sviluppo dell'Associazione, ma che non sono intervenuti nella sua costituzione.
- Sostenitori: persone fisiche e giuridiche, nazionali e internazionali che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliono ad essa contribuire con elargizioni in denaro, ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione.
- Onorari: soggetti, anche esterni all'Associazione, personalità illustri o ex-alumni della Scuola Svizzera di Roma, che si siano particolarmente distinti in qualunque ambito della società civile, nazionale e/o internazionale.

#### **ART. 5 - Organi nell'Associazione**

**5.1** Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice-Presidente;
- e) Il Segretario;

**5.2** Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

#### **ART. 6 - Assemblea degli Associati: Compiti**

**6.1** All'Assemblea degli Associati spetta il compito di deliberare in merito a:

- a) fissazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e di quelli degli altri organi dell'Associazione.
- c) approvazione delle linee generali del programma di attività dell'Associazione;

- d) ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- e) tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- f) modificazione dello Statuto associativo, a tal fine occorrono la presenza di almeno i tre quinti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- g) scioglimento dell'Associazione; a tal fine occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **ART. 7 - Assemblea: Convocazione**

- 7.1** L'Assemblea, sovrana e composta da tutti gli Associati, può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli Associati maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa.
- 7.2** L'Assemblea viene convocata per posta elettronica, o per posta ordinaria, o per inserimento nel sito Ufficiale dell'Associazione, almeno sette giorni prima della riunione.
- 7.3** La convocazione dovrà contenere i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
- 7.4** L'assemblea degli Associati è convocata almeno una volta l'anno, in provincia di Roma, preferibilmente presso la sede dell'Associazione.
- 7.5** Potrà inoltre essere convocata o su iniziativa del Presidente, o su formale richiesta di almeno i 2/3 dei Consiglieri o di almeno il 30% degli Associati.
- 7.6** Un numero non inferiore ad un decimo degli associati può chiedere che un determinato argomento venga inserito nell'Ordine del Giorno affinché l'Assemblea deliberi in merito.
- 7.7** Le delibere dell'Assemblea, oltre ad essere debitamente trascritte nel Libro Verbali delle Assemblee degli Associati, rimangono inserite nel sito Ufficiale dell'Associazione.

## **ART. 8 - Assemblea: Quorum – Partecipazione**

- 8.1** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.
- 8.2** In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- 8.3** Le Assemblee chiamate a deliberare su modifiche allo Statuto dell'Associazione sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza, fisica o a mezzo di sistemi telematici, di almeno i due terzi degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti dei presenti.
- 8.4** Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei due terzi degli Associati.
- 8.5** La partecipazione alle assemblee può essere fisica o a mezzo di sistemi telematici.
- 8.6** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei partecipanti, a scrutinio segreto.
- 8.7** È espressamente esclusa la possibilità di voto per delega.

## **ART. 9 - Consiglio Direttivo**

- 9.1** L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 membri ordinari. Almeno un membro è componente del Consiglio di Amministrazione della

Scuola. Almeno un membro è rappresentante degli studenti.

Il Direttore della Scuola Svizzera di Roma è membro uditore senza diritto di voto.

**9.2** Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

**9.3** I membri del Consiglio sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

**9.4** In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché in numero inferiore alla metà dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo procede per cooptazione alla sua integrazione.

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'assemblea.

**9.5** In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Consiglio Direttivo decade. Il Presidente, o il Vice Presidente convoca l'assemblea degli Associati da tenersi entro e non oltre trenta giorni al fine di eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

## **ART. 10 - Consiglio Direttivo: Convocazione**

**10.1** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o tre dei propri membri lo ritengano necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero dal Consigliere più anziano.

**10.2** Il Consiglio Direttivo è convocato per posta elettronica o per posta ordinaria, ovvero con comunicazione da inserire eventualmente sul sito Ufficiale dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. In caso di urgenza i termini possono essere ridotti a due giorni.

**10.3** Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza, fisica o a mezzo di sistemi telematici, della maggioranza dei membri.

**10.4** Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**10.5** Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale che viene trascritto nel libro Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

**10.6** Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti indicati dal Presidente e gli ex Presidenti dell'Associazione.

## **ART. 11 - Consiglio Direttivo: Compiti**

**11.1** Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare il Vice-Presidente e il Segretario scegliendoli tra i propri membri;
- deliberare sulle questioni relative alle attività associative e curare l'attuazione delle relative finalità;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale eccedente l'ordinaria amministrazione;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- deliberare circa l'ammissione o l'espulsione degli Associati;
- nominare gli Associati Sostenitori e Onorari;
- predisporre i Regolamenti interni dell'Associazione;
- istituire Commissioni di lavoro eventualmente aperte a contributi di esperti.

**11.2** Il Consiglio Direttivo può assegnare compiti specifici ad uno o più dei suoi membri.

## **ART. 12 - Il Presidente**

**12.1** Il Presidente dovrà aver frequentato la Scuola Svizzera di Roma per almeno tre anni e non potrà svolgere più di due mandati consecutivi.

- 12.2** Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi.
- 12.3** Ha la responsabilità generale del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.  
Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, dandone al più presto comunicazione al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.
- 12.4** Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla la regolare costituzione e sottoscrive assieme al Segretario i verbali delle riunioni.
- 12.5** In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

### **ART. 13 - Il Segretario**

- 13.1** Il Segretario viene eletto dall'Assemblea.
- 13.2** Effettua la tenuta e l'aggiornamento del Libro degli Associati, redige i Verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, aggiornando i relativi Libri, cura la pubblicazione sul sito web, in apposita area riservata agli associati, delle Delibere dell'Assemblea, in generale gestisce le comunicazioni tra l'Associazione e gli associati e tra l'Associazione ed i terzi.
- 13.3** Il Segretario, sulla base delle direttive impartite dal Presidente, concorre all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
- 13.4** In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente, il Vice Presidente convocherà l'Assemblea degli Associati, da tenersi entro 30 giorni dalla notizia, per la nomina di un nuovo Presidente.

### **ART. 14 – Patrimonio dell'Associazione**

- 14.1** Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  - b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
- 14.2** L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
- a) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  - b) dai contributi degli associati;
  - c) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
  - d) da fondi Ministeriali od Europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie;
  - e) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
  - f) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

### **ART. 15 – Destinazione**

- 15.1** Ogni eventuale contribuzione rappresenta versamento vincolato al sostegno economico del sodalizio e, pertanto non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

### **ART. 16 – Scritture Contabili**

- 16.1** Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e il Libro degli Associati.
- 16.2** I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

## **ART. 17 - Scioglimento dell'Associazione**

**17.1** L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria per cause volontarie o per quelle previste dall'art. 27 del codice civile.

**17.2** In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi e delibererà altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere comunque destinato ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ART. 18 – Rinvio**

**18.1** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.